

### 7<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 76° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 1971

Presidenza del Presidente RUSSO

#### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Rinvio della discussione:

« Elevazione del contributo annuo a favore dell'istituto di studi europei "Alcide De Gasperi" con sede in Roma » (1278) (Approvato dalla Camera dei deputati);

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1325, 1326
CARRARO, relatore alla Commissione . . . . .	1326
CINCIARI RODANO Maria Lisa . . . . .	1325, 1326
CODIGNOLA . . . . .	1326
PIOVANO . . . . .	1325, 1326

##### Discussione ed approvazione con modificazioni:

« Concessione di un contributo annuo alla Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali » (1478) (D'iniziativa dei deputati Bersani ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	1322, 1324
BERGAMASCO . . . . .	1324
CARRARO, relatore alla Commissione . . . . .	1322, 1323, 1324
CODIGNOLA . . . . .	1323, 1324
GATTI CAPORASO Elena, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	1324
PIOVANO . . . . .	1323

##### Discussione ed approvazione:

« Equipollenza delle lauree in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche con la laurea in economia e commercio » (1607) (D'iniziativa del deputato Bardotti) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1314, 1315, 1317 e passim
BERTOLA . . . . .	1316, 1317
CARRARO . . . . .	1315, 1316
CINCIARI RODANO Maria Lisa . . . . .	1318
CODIGNOLA, relatore alla Commissione . . . . .	1314, 1315, 1316 e passim
GATTI CAPORASO Elena, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	1317
LIMONI . . . . .	1318
PIOVANO . . . . .	1316, 1317

##### Discussione ed approvazione con modificazioni:

« Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in Milano, da lire 50 milioni a lire 75 milioni » (1828) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	1310, 1311, 1312 e passim
ANTONICELLI . . . . .	1311
BERTOLA . . . . .	1312, 1313
CALEFFI, relatore alla Commissione . . . . .	1310, 1311, 1312 e passim
CARRARO . . . . .	1311, 1312
CODIGNOLA . . . . .	1311, 1312

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

76° RESOCONTO STEN. (23 novembre 1971)

GATTI CAPORASO Elena, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . Pag. 1311  
 PIOVANO . . . . . 1312

**Discussione ed approvazione con modificazioni:**

« Finanziamento dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia » (1832) (D'iniziativa dei deputati Zaccagnini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 1320, 1321  
 CODIGNOLA, relatore alla Commissione . . . 1320  
 GATTI CAPORASO Elena, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . 1321

**Discussione ed approvazione:**

« Proroga per un quinquennio, dal 1° gennaio 1971, della legge 23 maggio 1952, numero 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, librario ed archivistico dalle invasioni delle termiti » (1946):

PRESIDENTE, relatore alla Commissione 1318, 1320  
 GATTI CAPORASO Elena, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . 1320

**IN SEDE REDIGENTE****Rinvio della discussione:**

« Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, numero 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali » (1370) (D'iniziativa dei senatori Bloise ed altri):

PRESIDENTE . . . . . 1326  
 PIOVANO . . . . . 1326  
 ROMANO . . . . . 1326

*La seduta ha inizio alle ore 17,15.*

*Sono presenti i senatori: Baldini, Bertola, Bonazzola Ruhl Valeria, Caleffi, Carraro, Cinciari Rodano Maria Lisa, Codignola, De Zan, Farneti Ariella, Germanò, Giardina, Limoni, Ossicini, Papa, Pellicanò, Piovano, Romano, Russo e Zaccari.*

*A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, il senatore Premoli è sostituito dal senatore Bergamasco.*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elena Gatti Caporaso.*

*ZACCARI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**IN SEDE DELIBERANTE****Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

« Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in Milano, da lire 50 milioni a lire 75 milioni » (1828) (Approvato dalla Camera dei deputati)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in Milano, da lire 50 milioni a lire 75 milioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Caleffi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**C A L E F F I**, relatore alla Commissione. Ho già avuto occasione di sottolineare, giovedì della scorsa settimana in occasione dell'esame in sede referente, l'importanza e l'urgenza di giungere all'approvazione di questo provvedimento, necessario per consentire all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia di adempiere ai suoi compiti istituzionali, che consistono nel raccogliere ed elaborare tutti gli elementi necessari per un approfondito profilo storico del movimento di resistenza nel nostro Paese.

Come i colleghi sanno, questo istituto è articolato in 13 sedi periferiche ed in nove regionali, oltre, naturalmente, a quella centrale di Milano. Tutti questi uffici, però, lamentano una grave carenza di personale, soprattutto per quanto riguarda la raccolta ed il coordinamento degli elementi necessari ad approfondire gli aspetti locali del movimento di liberazione.

Come è facilmente immaginabile, il lavoro dei trenta ricercatori locali è estremamente difficile ed impegnativo; per di più, attualmente ogni attività è sospesa per mancanza di fondi, per cui appare estremamente urgente provvedere ad approvare il disegno

di legge in esame. Ed in tal senso rivolgo viva preghiera a tutti i colleghi.

**PRESIDENTE**. Dichiaro aperta la discussione generale.

**CARRARO**. Credo di interpretare il pensiero di tutti i colleghi del mio Gruppo nel dire che questo disegno di legge ci trova pienamente consenzienti. Tutti noi conosciamo l'attività degli organi locali di questo istituto e sappiamo anche quali e quante siano le difficoltà che i ricercatori incontrano nella raccolta di tutta la documentazione necessaria per la conoscenza della storia del movimento di liberazione.

Desidero soltanto aggiungere che per gli studiosi della materia sarebbe utilissima (e spero che possa essere realizzata) una catalogazione completa di tutti i documenti raccolti, in modo che sia più agevole orientarsi nella ricerca di quanto interessa.

Concludo ribadendo il voto favorevole mio personale e del Gruppo democratico cristiano a questo provvedimento.

**ANTONICELLI**. Sono pienamente d'accordo con le valutazioni del relatore e del collega Carraro. Vorrei soltanto aggiungere l'auspicio che al più presto una sezione autonoma dell'istituto possa essere dislocata a Bari, in modo da poter estendere capillarmente le ricerche a tutto il territorio pugliese.

**CALEFFI**, *relatore alla Commissione*. Vorrei che dai nostri verbali risultasse il mio auspicio che il finanziamento che stiamo per concedere a questo istituto possa essere integrato, non appena possibile, con altri 25 milioni.

**GATTI CAPORASO**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è pienamente d'accordo.

**PRESIDENTE**. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

**Art. 1.**

Il contributo annuo a carico dello Stato previsto dalla legge 16 gennaio 1967, n. 3, in favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, è aumentato da milioni 50 a milioni 75, con decorrenza dall'esercizio 1971.

*(È approvato).*

**Art. 2.**

Alla maggiore spesa di lire 25.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno 1971, si provvederà mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Onorevoli senatori, è necessario introdurre a questo articolo un emendamento contenente il riferimento alla copertura finanziaria per il 1972.

**CODIGNOLA**. Vorrei pregare il Presidente di trovare la via per evitare questa modifica, che comporterebbe il rinvio del provvedimento alla Camera dei deputati. Io ritengo che se il disegno di legge verrà approvato entro il 1971, non sia necessario il riferimento all'anno finanziario successivo, tanto più che questa spesa dovrebbe essere già prevista nel fondo globale.

**PRESIDENTE**. L'emendamento è necessario per coerenza con il nostro ordinamento di bilancio. È vero, infatti, che siamo ancora nel 1971, ma il bilancio di previsione per il 1972 è già stato predisposto e tutti sappiamo che per modificarlo occorre

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

76° RESOCONTO STEN. (23 novembre 1971)

un provvedimento di legge. Lo stesso dicasi per utilizzare una posta già contenuta nel « fondo globale » per l'esercizio stesso.

C A L E F F I , *relatore alla Commissione*. Faccio presente che nel secondo comma dell'articolo 2 è già detto che « il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

P R E S I D E N T E . Ma con riferimento al bilancio 1971, senatore Caleffi.

P I O V A N O . Io credo che non dovrebbero esservi difficoltà a lasciare il testo così come ci è pervenuto dalla Camera. È indubbio, infatti, che con questo testo risulta chiarissima ed inequivocabile la volontà del legislatore: aumentare il contributo da 50 a 75 milioni, a decorrere dall'anno finanziario 1971. Questo nessuno può contestarlo. In più, abbiamo l'esplicita autorizzazione per il Ministro del tesoro ad apportare variazioni al bilancio. Non credo che serva altro.

P R E S I D E N T E . Il nostro desiderio è soltanto quello di perfezionare la legge per non correre il rischio di lasciarla inoperante per il prossimo anno. Io devo sottoporre l'emendamento alla Commissione, che naturalmente è libera di rigettarlo.

C A R R A R O . A mio parere questo disegno di legge, che prevede come data iniziale l'anno finanziario 1971, si distingue dagli altri provvedimenti, che prevedono come anno finanziario di origine il 1970. Se il disegno di legge pertanto dovesse essere approvato oggi, nel corso dell'anno finanziario 1971, quando per l'anno finanziario 1972 non è stato ancora approvato il bilancio, ciò significherebbe che in sede di approvazione del bilancio, al Senato prima e alla Camera dopo, dovrà essere riportata la modifica relativa all'applicazione di questo provvedimento. E, a tal fine, sarebbe opportuno specificare che la presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Se il disegno di legge potesse essere approvato immediatamente, prima che in Assemblea si esaurisca l'esame del bilancio del 1972, sarebbe possibile inserire una variazione al bilancio stesso. Ritengo insomma che se noi riuscissimo a varare questa legge prima dell'approvazione del bilancio, tutto andrebbe a posto e non vi sarebbe la preoccupazione che la parte relativa all'anno finanziario 1972 rimanga scoperta.

Il problema è di vedere se questa legge sarà applicabile, cioè se verrà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* in tempo.

C O D I G N O L A . Il 1971 è coperto da questa legge e il 1972 potrà essere coperto da una legge di variazione di bilancio, che potremo approvare prima della prossima estate.

C A R R A R O . È possibile fare variazioni di bilancio?

C O D I G N O L A . Si sono sempre fatte.

C A L E F F I , *relatore alla Commissione*. Approviamo ora il disegno di legge senza emendamenti: per il 1972 penseremo in seguito alla copertura.

P R E S I D E N T E . A questo punto, potrebbe essere opportuno un supplemento di istruttoria, chiedendo ulteriori chiarimenti nelle sedi competenti. Domani mattina, potremo riprendere in esame la questione.

B E R T O L A . Se fossimo in una situazione normale, la richiesta del Presidente, che è giustificata, potrebbe essere accolta senz'altro. Ma noi abbiamo di fronte un periodo durante il quale le Camere non lavoreranno, per cui dobbiamo fare in modo, data l'urgenza del provvedimento, che il disegno di legge non torni alla Camera.

L'onorevole Presidente propone comunque di aggiornare la discussione per acquisire ulteriori elementi di chiarificazione.

**PRESIDENTE**. Io non mi considero infallibile, per cui quando ho la possibilità di chiedere dei lumi non esito a farlo.

**BERTOLA**. Il parere che verrà espresso potrà essere di diverso tipo: o si dichiarerà infatti che nulla osta a che il disegno di legge venga approvato nel testo trasmessi dall'altro ramo del Parlamento, ed in tal caso tanto vale a mio giudizio farlo subito senza ulteriori indugi, o si dichiarerà opportuno introdurre le modifiche suggerite dall'onorevole Presidente con la conseguenza di un ulteriore rinvio alla Camera dei deputati per la definitiva approvazione. Ebbene, io continuo a dire che è senz'altro preferibile correre il rischio di approvare il disegno di legge nel testo sottoposto al nostro esame.

**PRESIDENTE**. Non vedo che cosa ci si perda a chiedere il parere alla Commissione competente: approvando il disegno di legge così come è, senza adeguarci alla linea sempre seguita in materia, si corre il rischio di rendere operante il disposto del quarto comma dell'articolo 40 del Regolamento, che prevede la rimessione all'Assemblea dei disegni di legge sui quali la Commissione di merito non si sia uniformata al parere della Commissione bilancio.

**CALEFFI, relatore alla Commissione**. Per quanto mi riguarda, correrei questo rischio. Tuttavia, se si tratta di aspettare fino a domani, non ho nulla in contrario al breve rinvio suggerito dall'onorevole Presidente.

**PRESIDENTE**. A mio parere, questa sarebbe la via retta, la via normale, che — ripeto — ci eviterebbe tra l'altro di incorrere nelle disposizioni previste dall'articolo 40 del Regolamento che, al punto 4, recita: «Quando la 5<sup>a</sup> Commissione permanente esprima parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione

con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere ».

Ed in questo caso mi pare che ci troviamo di fronte appunto ad un disegno di legge nel quale non è indicata una copertura ortodossa.

**CALEFFI, relatore alla Commissione**. Giunti a questo punto, ritengo opportuno sottoporre il quesito a chi di dovere.

**PRESIDENTE**. Se non si fanno osservazioni, sospendiamo pertanto la seduta per consentire al senatore Caleffi di compiere gli opportuni passi nelle sedi competenti per accertare la necessità degli emendamenti proposti.

*(Così rimane stabilito).*

*(La seduta, sospesa alle ore 17,50, viene ripresa alle ore 18,50).*

**PRESIDENTE**. Prego il senatore Caleffi di informarci sui passi compiuti nelle sedi competenti per accertare la necessità degli emendamenti proposti.

**CALEFFI, relatore alla Commissione**. Ho assolto l'incarico ricevuto compiendo gli accertamenti necessari: l'opportunità di approvare le modifiche proposte sembra incontrovertibile. Non resta che approvare l'emendamento con l'augurio che alla Camera dei deputati l'iter del disegno di legge proceda rapidamente.

**PRESIDENTE**. Propongo quindi all'articolo 2 un emendamento tendente a sostituire nel primo comma le parole: « nell'anno 1971 », con le altre: « negli anni finanziari 1971 e 1972 ».

Lo metto ai voti.

*(È approvato).*

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

76° RESOCONTO STEN. (23 novembre 1971)

Allo stesso articolo propongo altresì un emendamento tendente a sostituire, sempre nel primo comma, le parole: « per l'anno stesso », con le altre: « per i rispettivi esercizi finanziari ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, che con gli emendamenti testè approvati e con alcune correzioni formali risulta così formulato:

#### Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 25.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, rispettivamente, negli anni 1971 e 1972, si provvederà mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i corrispondenti esercizi finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Equipollenza delle lauree in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche con la laurea in economia e commercio » (1607), d'iniziativa del deputato Bardotti (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Bardotti: « Equipollenza delle lauree in scienze economiche e bancarie e scienze economiche con la laurea in economia e commercio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ne do lettura:

#### Articolo unico.

Dopo l'articolo 3 della legge 13 giugno 1966, n. 543, concernente l'istituzione presso l'università degli studi di Siena della facoltà di scienze economiche e bancarie, è aggiunto il seguente articolo 3-bis:

« Art. 3-bis. — La laurea in scienze economiche e bancarie e la laurea in scienze economiche sono equipollenti a tutti gli effetti alle lauree in economia e commercio ».

Prego il senatore Codignola di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

CODIGNOLA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena, istituita con legge n. 543 del 1966, ha cominciato a funzionare dall'anno accademico 1966-67. La legge introdusse nell'ordinamento universitario importanti innovazioni rispetto alle esistenti Facoltà di economia e commercio, in ordine sia agli insegnamenti impartiti sia alla possibilità di scelta degli stessi da parte degli studenti, in ciò anticipando in qualche modo il provvedimento di liberalizzazione che successivamente venne approvato dal Parlamento.

L'impostazione degli studi e la serietà con cui si è avviata questa Facoltà hanno fatto sì che essa acquistasse in poco tempo una notevole fama in campo nazionale ed internazionale, che ha fatto affluire a Siena un notevole numero di studenti e ottimi docenti.

Le prime lauree sono state rilasciate nell'anno accademico 1969-70 e a tutt'oggi il numero di laureati ammonta a 169 di cui 113 in scienze economiche e bancarie e 56 in scienze economiche. La legge istitutiva, infatti, prevedeva due corsi di laurea: uno in scienze economiche e bancarie e l'altro in scienze economiche. Purtroppo, la legge istitutiva presenta una grave carenza in quanto non specifica a quali lauree si debbano equiparare quelle rilasciate dalla Facoltà di Siena, nè, in ogni caso, quali siano i con-

corsi pubblici per i quali le lauree risultano particolarmente idonee.

Dietro notevoli insistenze dell'Università ed anche a seguito di un movimento studentesco di protesta, il Consiglio superiore della pubblica istruzione nel 1969 espresse due pareri favorevoli a che dette lauree fossero considerate equipollenti a quelle in economia e commercio, in scienze economiche-marittime e in scienze politiche. La successiva conversione di questo parere in atti amministrativi che consentissero di inserire le lauree della Facoltà nei regolamenti dei vari Dicasteri e nelle norme che regolano l'accesso alla libera professione non ha tuttavia avuto alcun successo, se si esclude una circolare ministeriale che non ha valore vincolante. L'impossibilità di risolvere la questione per via amministrativa non è imputabile a difetto di convinzione e di volontà da parte dei competenti organi del Ministero della pubblica istruzione, quanto piuttosto al numero molto elevato di decreti e ordinamenti che occorrerebbe modificare, in quanto tutti anteriori alla legge istitutiva della Facoltà.

Per i motivi esposti, la via legislativa è oggi l'unica in grado di assicurare ai laureati della Facoltà di Siena possibilità uguali a quelle dei colleghi delle altre Facoltà per accedere ai concorsi per i pubblici impieghi, per l'abilitazione all'insegnamento e per la abilitazione alla libera professione.

Si tratta, dunque, di eliminare una discriminazione a carico di questi laureati e di consentire ai dicasteri economici, agli enti pubblici, agli organi regionali di valersi di personale altamente qualificato.

Inutile ricordare che l'attuale piano di studi della laurea in economia e commercio è facilmente equiparabile a quelli della Facoltà di Siena, che prevede due programmi diversi, uno per la laurea in scienze economiche e bancarie e l'altro per quella in scienze economiche. A tale proposito, ricordo che al disegno di legge sono allegate tre tabelle: le prime due contengono i piani di studio per le due diverse lauree, la terza contiene un certo numero di discipline tra cui gli studenti possono scegliere quelle necessarie ad integrare i singoli piani di studio.

In definitiva, ritengo non soltanto giusto ma anzi urgente addivenire all'approvazione

di questo provvedimento, che viene incontro alle giuste richieste di giovani che seguono un corso di laurea indubbiamente più qualificato di quello in economia e commercio e che si vedono attualmente interdetti ogni sbocco professionale per una carenza della legge istitutiva del 1966.

Rimango a disposizione dei colleghi per fornire eventuali chiarimenti specifici in merito all'equipollenza dei vari corsi di laurea in oggetto.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione.

**C A R R A R O .** Vorrei che il relatore illustrasse il piano di studi per la laurea in scienze economiche, visto che non so se in esso siano comprese delle materie che giudico essenziali e caratterizzanti dal punto di vista professionale. Non credo, invece, che sussistano dubbi del genere per la laurea in scienze economiche e bancarie, in quanto indubbiamente sono in essa comprese materie caratterizzanti la laurea in economia e commercio (ragioneria, tecnica bancaria, tecnica commerciale, diritto commerciale, e così via).

Ciò non toglie che io sia dispostissimo a ricercare uno sbocco professionale per i laureati in scienze economiche, ma allora dovremmo stabilire che, mentre è pacifica la equipollenza tra la laurea in scienze economiche e bancarie e in quella in economia e commercio, i laureati in scienze economiche possono accedere ai concorsi dello Stato e degli altri enti pubblici qualora abbiano la preparazione necessaria per superare il concorso.

**C O D I G N O L A ,** *relatore alla Commissione.* Come ho già detto, le tabelle allegate alla legge istitutiva sono tre.

La prima contiene le materie obbligatorie per la laurea in scienze economiche e bancarie, la seconda le materie obbligatorie per la laurea in scienze economiche e la terza venticinque discipline tra cui gli studenti devono sceglierne nove.

Sette delle discipline contenute nelle prime due tabelle sono identiche: diritto privato, diritto pubblico, diritto commerciale, sta-

tistica, economia politica, matematica, scienza delle finanze.

Il primo corso (scienze economiche e bancarie) è caratterizzato dalle seguenti materie di carattere eminentemente pratico: ragioneria generale, matematica finanziaria, tecnica bancaria, tecnica industriale e tecnica commerciale. Il corso di scienze economiche è invece maggiormente teorico e prevede le seguenti discipline specifiche: storia economica, economia politica, politica economica, economia monetaria e creditizia.

Tra le materie che gli studenti possono scegliere sono previsti cinque diversi corsi di diritto, vari corsi di studi economici, alcuni corsi storici e i due studi di tecnica di borsa e di tecnica di commercio, oltre a contabilità economica nazionale, demografia, statistica, eccetera.

La proposta del collega Carraro mi lascia un po' perplesso, soprattutto perchè in caso di modifiche il provvedimento dovrebbe tornare alla Camera, mentre appare quanto mai urgente dare ai laureati in queste discipline (che già hanno atteso per più di un anno) la possibilità di partecipare subito ai concorsi statali. D'altra parte, i due corsi di laurea sono del tutto simili. L'unica differenza può rilevarsi nella natura maggiormente teorica dell'uno in contrapposizione a quella prevalentemente pratica dell'altro. Non mi sembra giusto, però, dare loro una diversa validità, visto che il fondamento degli studi è del tutto uguale.

CARRARO. Io non dico che la laurea in scienze economiche sia meno importante di quella in economia e banca; dico soltanto che nella prima manca del tutto il gruppo delle materie che caratterizzano la professione di dottore commercialista: mancano la ragioneria, la tecnica bancaria, la tecnica industriale e quella professionale. In definitiva, infatti, l'attività del commercialista non può basarsi soprattutto sull'economia, la storia economica e le lingue.

Se arriviamo ad affermare che una laurea è equipollente all'altra, anche ai fini professionali, per le stesse ragioni dovremmo stabilire che la laurea in giurisprudenza dà accesso all'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti.

CODIGNOLA, *relatore alla Commissione*. Il problema che interessa è quello dei concorsi.

CARRARO. In tal caso non ho difficoltà nello stabilire che possano accedere a determinati concorsi anche costoro. Sono pienamente d'accordo con questa esigenza, perchè in sede di concorso oltre ai titoli valgono gli esami, che richiedono una preparazione specifica. Anche per l'accesso all'impiego nelle banche, può essere più richiesto un economista che non un esperto di tecnica bancaria.

Detto questo, rimangono forti perplessità per l'iscrizione all'albo, a meno che non si limiti l'iscrizione all'albo a coloro che nel corso degli studi hanno avuto la possibilità di prepararsi nelle materie tipicamente professionali dei commercialisti.

CODIGNOLA, *relatore alla Commissione*. Ricordo che la laurea non abilita alla professione, ma occorre un successivo esame *ad hoc*.

PIOVANO. Desidero pregare i senatori Carraro e Codignola di dare uno sguardo anche al disegno di legge, iscritto all'ordine del giorno in sede referente, che concerne l'equipollenza della laurea in sociologia con la laurea in economia e commercio e in scienze politiche. Ho l'impressione che stiamo ridimensionando largamente il valore specifico della laurea in economia e commercio e che forse varrebbe la pena di meditare insieme i due disegni di legge, per ottenere un quadro più completo della situazione.

BERTOLA. L'osservazione del senatore Piovano mi sembra pertinente. Ho l'impegno di svolgere la relazione sul disegno di legge n. 1689 e anticipo alla Commissione che non sono d'accordo su tale provvedimento, almeno nell'attuale formulazione.

Desidero tuttavia precisare che il disegno di legge in esame ha carattere del tutto diverso, anche se comprendo le osservazioni del senatore Carraro, dirette in fondo a tutelare i commercialisti che hanno fatto studi specifici. L'unica preoccupazione, l'unico scrupolo tuttavia rimane quello se permet-



tere o meno l'iscrizione dei laureati in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche all'albo professionale dei commercialisti. Se riusciamo a trovare una soluzione a questo problema, sarei favorevole al disegno di legge in esame.

P I O V A N O . Ho sollevato la questione del disegno di legge n. 1689, perchè ritengo che quando si parla di equipollenza questa debba essere reciproca. Francamente non riesco a comprendere come una laurea in scienze politiche possa essere equipollente ad una laurea in economia e commercio. La formazione degli studenti che hanno seguito un corso di laurea in scienze politiche è assai diversa da quella degli studenti che hanno conseguito una laurea in economia e commercio.

Se vogliamo essere chiari, se accettiamo il principio dell'equipollenza reciproca, si rischia di arrivare a conclusioni assurde. Onestamente non vedo come un laureato in scienze politiche possa arrivare ad avere gli stessi diritti professionali di un laureato in economia e commercio.

Può sembrare che un riferimento al disegno di legge n. 1689 sia fuori luogo nel corso di questa discussione, ma il modo con il quale risolviamo il problema del disegno di legge n. 1607 può costituire un precedente, che potrà valere al momento in cui discuteremo il provvedimento che ho richiamato.

C O D I G N O L A , *relatore alla Commissione*. In alcuni corsi di laurea è prevalente il momento della formazione professionale, mentre in altri è prevalente il momento della formazione scientifica: in ogni caso però si tratta di corsi di laurea in economia. C'è insomma un settore di studi economici ed un settore di studi politici: probabilmente bisognerebbe stabilire che l'equipollenza verso l'uno o verso l'altro dei due gruppi di studi si fonda su un effettivo piano di studi che sia stato seguito. Si tratta peraltro di facoltà universitarie aperte a tutti: la legge istitutiva della facoltà di scienze economiche e bancarie presso l'università degli studi di Siena infatti ha in un certo senso anticipato il provvedimento di

liberalizzazione sia per quanto riguarda il piano di studio sia per quanto riguarda la ammissione, per cui quest'ultima è aperta a tutti coloro che abbiano il diploma di scuola secondaria superiore.

G A T T I C A P O R A S O , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si è dichiarato favorevole al disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole Bardotti in sede di esame nell'altro ramo del Parlamento; non può quindi che riconfermare anche in questa sede un parere decisamente positivo alla sua approvazione.

B E R T O L A . Se l'approvazione del disegno di legge in esame non rivestisse un carattere di particolare urgenza, sarebbe forse opportuno rinviare la discussione per procedere ad un ulteriore approfondimento della questione. Mi pare infatti che, nonostante le indubbie differenze, il collegamento tra i due disegni di legge intravisto dal senatore Piovano non sia poi così infondato.

P R E S I D E N T E . Si tratta di due questioni diverse.

G A T T I C A P O R A S O , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il parere del Governo è lievemente diverso rispetto al disegno di legge n. 1689, che peraltro — come è stato già rilevato — è in sede referente. La connessione quindi non è così obbligata come potrebbe apparire a prima vista.

P I O V A N O . Per non intralciare l'iter del disegno di legge in esame, non insisto nella mia proposta di esaminare i due disegni di legge congiuntamente.

C O D I G N O L A , *relatore alla Commissione*. Per quanto si riferisce ai dubbi espressi dal senatore Carraro, mi pare di aver capito che egli in definitiva proporrebbe la equipollenza senza limiti per quanto riguarda l'ammissione ai concorsi, riconoscendo

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

76° RESOCONTO STEN. (23 novembre 1971)

la validità per la professione solo alla laurea in scienze economiche e bancarie, e non anche a quella in scienze economiche. Ora, a parte il fatto che, con un emendamento in tal senso, saremmo costretti a rinviare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento per la definitiva approvazione, mi sembra alquanto discriminante che nella stessa facoltà solo alcuni studenti abbiano la possibilità di uno sbocco professionale a differenza di altri, con i quali peraltro essi lavorano e che sono poi quelli maggiormente impegnati nel lavoro scientifico.

**PRESIDENTE.** L'unica preoccupazione è quella relativa alla provenienza.

**CODIGNOLA**, *relatore alla Commissione.* Questa però è una preoccupazione che investe qualsiasi facoltà italiana. Ora, io mi domando se una persona che voglia poi esercitare la professione di dottore commercialista non si senta essa stessa nella necessità di scegliere nel suo piano di studi le materie più adatte alla sua formazione. Non avrei quindi molti scrupoli a questo riguardo.

**CINCIARI RODANO.** Il fatto è che molti hanno scelto la facoltà di scienze economiche senza avere alcuna intenzione di fare poi i commercialisti. Si tratta cioè di gente che ha in mente di svolgere tutt'altro genere di lavoro.

**LIMONI.** Per la verità non riesco a comprendere la diversa assegnazione del disegno di legge n. 1689: si tratta infatti in entrambi i casi di equipollenza di lauree. Ora, il fine per il quale si chiede tale equipollenza è evidente nell'un caso come nell'altro: aprire uno sbocco professionale alle lauree di cui trattasi.

**PRESIDENTE.** Il senatore Limoni sa perfettamente che si tratta di una scelta, quella della sede, non affidata alla nostra competenza.

**CODIGNOLA**, *relatore alla Commissione.* La ragione probabilmente è da ri-

cercarsi nel fatto che appare più immediatamente verosimile l'equipollenza considerata dal disegno di legge n. 1607 rispetto all'equipollenza considerata dal disegno di legge n. 1689, che investe problemi più complessi.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Proroga per un quinquennio, dal 1° gennaio 1971, della legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, librario ed archivistico dalle invasioni delle termiti » (1946)**

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga per un quinquennio, dal 1° gennaio 1971, della legge 23 maggio 1952, n. 630, e concessione di ulteriori stanziamenti intesi ad assicurare la protezione del patrimonio artistico, librario ed archivistico dalle invasioni delle termiti ».

Comunico agli onorevoli colleghi che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Come è noto, con il 31 dicembre 1970 ha cessato di avere vigore la legge 10 dicembre 1965, n. 1375, che aveva prorogato per un quinquennio, dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1970, l'efficacia delle disposizioni della legge 23 maggio 1952, n. 630, ed aveva autorizzato l'ulteriore spesa di 1.100 milioni per lo studio e lo svolgimento dell'azione disinfestatrice intesa ad assicurare la difesa del patrimonio artistico, bibliografico ed archivistico dalle invasioni delle termiti. I risul-

tati conseguiti dalle amministrazioni interessate con la utilizzazione dei fondi concessi sono da ritenersi di notevole entità: tuttavia la loro insufficienza in rapporto al grandissimo numero di edifici colpiti non ha consentito l'attuazione del programma massimo di risanamento. Di qui la necessità inderogabile del proseguimento della lotta con lo stanziamento di ulteriori fondi a favore delle amministrazioni interessate, per consentire la salvaguardia del patrimonio artistico, librario ed archivistico della nazione.

A tal fine è stato predisposto il disegno di legge in esame, con il quale viene appunto prorogata per un quinquennio dal 1° gennaio 1971 la su citata legge n. 630 e viene autorizzata l'ulteriore spesa di 1.000 milioni per lo studio e lo svolgimento dell'azione disinfestatrice intesa ad assicurare la difesa del patrimonio artistico, librario ed archivistico dalle invasioni delle termiti. I fondamentali settori di intervento del provvedimento sono in primo luogo quello delle antichità (monumenti e complessi artistici) e delle biblioteche; in secondo luogo quello degli archivi di Stato, di enti pubblici, di enti ecclesiastici.

Nel campo delle biblioteche e dei complessi monumentali gli interventi consistono nel ripristino delle opere murarie danneggiate (e a ciò si provvede con speciali accorgimenti disinfestanti) e nella sostituzione delle attrezzature (mobili in legno, specialmente scaffalature) con altre non attaccabili, come quelle metalliche.

In tali interventi, lungo l'arco dei diciotto anni di applicazione della legge n. 630 del 1952, sono stati spesi 1.800 milioni di lire, di cui ben 250 milioni solo per l'acquisto dei disinfestanti.

Tra i principali interventi effettuati vanno ricordati quelli presso la Badia greca di Grottaferrata, i monasteri di Farfa, Montecassino e Montevergine, le biblioteche statali non monumentali delle università di Cagliari, Catania e Messina, la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, la Biblioteca palatina di Parma. Nei complessi sopraindicati, per le biblioteche, si è provveduto sia alla parte relativa alle opere murarie sia alla parte relativa alla fornitura e all'impianto

delle nuove scaffalature e attrezzature metalliche.

Fra i monumenti per i quali si dovrebbe intervenire sono da citare in primo luogo San Gregorio al Celio e Santa Pudenziana, il Quirinale, il Palazzo di Giustizia.

Fra le biblioteche non statali figurano circa duecento istituti di enti locali, prevalentemente nell'Italia meridionale e nelle Isole, per le quali si è provveduto alla sostituzione delle attrezzature in legno con attrezzature in ferro.

Presso l'Istituto di patologia del libro, sito in Roma a Via Milano, è custodita un'ampia documentazione dei danni arrecati alle biblioteche dalle termiti.

Nel campo degli archivi, gli interventi sono previsti sia per i vari archivi di Stato, sia per gli archivi degli enti pubblici, sia per gli archivi degli enti ecclesiastici.

Fra il 1952 e la fine del 1970 sono stati spesi 1.553 milioni: di questi, 737 milioni per interventi di rilievo nel decennio 1960-1970.

Fra gli archivi interessati alle opere di disinfestazione vanno citati quelli di Venezia (122 milioni), di Napoli (108 milioni), di Genova (74 milioni), di Salerno (58 milioni), di Trieste (38 milioni), di Bergamo (32 milioni), di Modena (25 milioni), di Enna (22 milioni), di Treviso (22 milioni), di Udine (13 milioni).

Per quanto riguarda gli interventi in programma, che potranno essere effettuati con il rifinanziamento in esame, sono da segnalare gli archivi di Genova (110 milioni), di Pisa (80 milioni), di Bologna (64 milioni), di Roma, archivio centrale (55 milioni), di Macerata (42 milioni), di Campobasso (24 milioni), di Isernia (18 milioni).

Per l'attuazione di tale programma di massima si spenderanno 496 milioni.

Ho ritenuto di fornire questi pochi elementi per assicurare alla Commissione che si è fatto molto lavoro e per portare un contributo di certezza sulla opportunità di approvare il presente disegno di legge con la massima sollecitudine. Mi pare infatti che il programma stabilito sia ben disegnato e, intervenendo in ogni settore, venga incontro alla urgente e grave necessità di assicurare

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

76° RESOCONTO STEN. (23 novembre 1971)

la protezione dei complessi monumentali, delle biblioteche e degli archivi dalle invasioni delle termiti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

**GATTI CAPORASO**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Noi riteniamo urgentissima l'approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui da lettura:

#### Art. 1.

Per lo studio e lo svolgimento dell'azione disinfezzatrice intesa ad assicurare la difesa del patrimonio artistico, librario ed archivistico dalle invasioni delle termiti previsti dalla legge 23 maggio 1952, n. 630, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 1.000 milioni da ripartire in ragione di lire 196 milioni a carico dell'esercizio 1971 e di lire 201 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1975.

Le quote annue di detta spesa verranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro e ripartite, a seconda delle necessità, con decreti del Ministro del tesoro tra gli stati di previsione delle Amministrazioni interessate.

(È approvato).

#### Art. 2.

È prorogato per il quinquennio dal 1971 al 1975 il funzionamento della Commissione prevista dall'articolo 2 della legge 23 maggio 1952, n. 630.

La spesa relativa al funzionamento di detta Commissione sarà fronteggiata con il fondo di cui al precedente articolo 1.

(È approvato).

#### Art. 3.

All'onere di lire 196 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1971 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario.

All'onere di lire 201 milioni per l'anno 1972 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« **Finanziamento dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia** » (1832), *d'iniziativa dei deputati Zaccagnini ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)*

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca l'esame del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Zaccagnini, Ariosto, Basso, Bignardi, Moro Dino, Compagna, Boiardi, Loperfido e Galloni: « Finanziamento dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Codignola di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**CODIGNOLA**, *relatore alla Commissione*. L'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia, che ha istituito nel suo seno un Istituto per le scienze religiose, fu fondata nel 1953 per iniziativa di Giuseppe Dossetti; è attualmente diretta dal professor Giuseppe Alberigo ed ottenne la personalità giuridica con decreto del Presi-

dente della Repubblica 3 novembre 1970, numero 1226.

L'Associazione è riuscita a costituire a Bologna il più importante centro di studi religiosi che esista in Italia ed uno dei più importanti in Europa; dispone di una biblioteca specializzata, scientificamente ordinata, di 100.000 volumi, e di un'emeroteca di periodici attinenti agli studi religiosi di ogni confessione di oltre 1.000 riviste. Ha inoltre realizzato la presenza di una ventina di ricercatori stabili, che consentono una intensa attività di studio nei vari campi attinenti le ricerche religiose.

A riprova di questa fervida attività scientifica sta la collezione di testi e ricerche di scienze religiose, edita presso l'editore Vallecchi, di cui sono già usciti nove volumi: di particolare importanza la raccolta *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, che raccoglie tutti i decreti dei Concili Ecumenici, edita nel 1962.

Già nel bilancio preventivo del 1968-69, le spese necessarie allo sviluppo di questa azione culturale e scientifica altamente benemerita ammontavano a circa 75 milioni, rispetto ai quali le entrate erano fondate su cespiti estremamente malsicuri, fra cui l'ultima rata di un contratto di ricerca stipulato con il CNR. Non vi è dubbio che la natura dell'Istituto meriti basi finanziarie più solide, tali da metterlo al sicuro da eventuali e possibili crisi, trattandosi di un'acquisizione che fa onore alla città di Bologna e costituisce strumento di rilevante importanza per gli studi italiani ed internazionali. Per tali ragioni, il relatore dà un parere pienamente favorevole al disegno di legge in discussione, invitando la Commissione a volere confortarlo del suo voto favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

**G A T T I C A P O R A S O**, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Anche a questo disegno di legge è necessario apportare gli stessi emendamenti proposti

dal Presidente al disegno di legge n. 1828, che aggiornano all'anno finanziario 1972 il dispositivo di finanziamento.

Dichiaro che il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge modificato nel senso predetto.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1971 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia di Bologna.

Tale contributo sarà destinato, mediante l'Istituto per le scienze religiose promosso dall'Associazione, allo sviluppo della ricerca biblica, patristica, storica e teologica e all'aggiornamento della relativa biblioteca specializzata, aperta a tutti gli studiosi.

Il Ministero della pubblica istruzione sovrintenderà a tale utilizzazione mediante l'università di Bologna e la Soprintendenza ai beni librari per l'Emilia-Romagna.

(È approvato).

#### Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo 1 sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

In questo articolo occorre inserire un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole: « nell'anno finan-

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

76° RESOCONTO STEN. (23 novembre 1971)

ziario 1971 » con le altre: « negli anni finanziari 1971 e 1972 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Con un altro emendamento conseguente al primo, occorrerà poi, sostituire, nel secondo comma, le parole: « nell'anno finanziario medesimo » con le altre: « per i rispettivi esercizi finanziari ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, che con gli emendamenti testè approvati e con alcune correzioni formali risulta così formulato:

#### Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo 1 sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

All'onere di lire 50 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, rispettivamente, negli anni 1971 e 1972, si provvede mediante riduzioni di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i relativi esercizi finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### **Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**« Concessione di un contributo annuo all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali » (1478), d'iniziativa dei deputati Bersani ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo al-

l'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali, di iniziativa dei deputati Bersani, Bignardi e Martoni, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Carraro di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**C A R R A R O , relatore alla Commissione.** Come ho già avuto occasione di riferire alla Commissione durante l'esame in sede referente il Centro di alti studi internazionali funzionante presso l'Università di Bologna è stato organizzato (e finanziato fino al 1970) dalla *John Hopkins University* di Baltimora, la quale però da un paio di anni non è più in grado di finanziare l'istituto, il quale per altro conferisce dignità e prestigio all'Università di Bologna, raccogliendo studiosi e studenti di diritto internazionale provenienti da vari Paesi.

Il bilancio dell'istituto si aggira sui 220-230 milioni all'anno, con le seguenti voci: personale docente 71 milioni, borse di studio per studenti europei 58 milioni, gestione della biblioteca e materiale librario 25 milioni, oneri relativi al personale, ai trasporti e agli oneri assistenziali e previdenziali 77 milioni.

Il disegno di legge in esame prevede che all'università di Bologna (che provvede attualmente al funzionamento dell'istituto) venga erogato un contributo annuo di 50 milioni, ai quali andrebbero ad aggiungersi altri 50 milioni che il Governo degli Stati Uniti d'America si è dichiarato disposto a sottoscrivere in sostituzione della *John Hopkins University*.

Ritengo che tutta la Commissione sia convinta dell'importanza di questo istituto e della serietà della sua attività e che pertanto si possa addivenire alla sollecita approvazione di questo disegno di legge.

Faccio soltanto presente che si dovrà adeguare il testo alle norme sulla contabilità pubblica, introducendo alcuni emendamenti all'articolo 2.

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro aperta la discussione generale.

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

76° RESOCONTO STEN. (23 novembre 1971)

P I O V A N O . Abbiamo notevoli perplessità su questo disegno di legge per il fatto che si concede un contributo annuo ad una Università per un determinato fine, creando un precedente per eventuali altre richieste in questo senso. Le sovvenzioni alle università dovrebbero essere riportate tutte ad unica misura e non date con destinazione specifica, tanto più che nella fattispecie l'Università è talmente individuata che tutto si risolve in una partita di giro.

Devo dire inoltre che le informazioni in nostro possesso sul Centro di alti studi internazionali dell'Università di Bologna sono abbastanza modeste. A parte quanto è detto nella relazione che accompagna il disegno di legge, dai verbali della discussione avvenuta alla Camera risulta che è stato chiesto al Governo un supplemento di istruttoria che poi non è mai venuto.

C O D I G N O L A . Ho già espresso la nostra opinione in via di massima: a noi sembra che il disegno di legge possa essere approvato, perchè questa istituzione dell'Università di Bologna si sta avviando a diventare un centro di notevole interesse. Condividiamo tuttavia le critiche in ordine alla formula del finanziamento e soprattutto non crediamo che si possa fare un finanziamento retroattivo. Non vedo perchè il Parlamento dovrebbe coprire il *deficit* delle gestioni passate e non possiamo attuare una sanatoria per una gestione che ha esulato dall'intervento pubblico. Il Centro di alti studi internazionali non è solo un'istituzione dell'Università di Bologna, ma un'istituzione autonoma dipendente finanziariamente in buona parte dall'Università di Baltimora, la quale si trova in condizioni di crisi e non sarebbe più in grado di far fronte a questa spesa. Io sono dell'opinione che occorra fare il possibile per mantenere in piedi questo centro di studi, che è una istituzione autonoma, anche se ha una convenzione con l'università.

Ho la preoccupazione però che, dando un contributo all'Università di Bologna per un determinato fine, si instauri un principio nuovo. Di conseguenza, vorrei pregare il senatore Carraro di trovare una diversa soluzione, per superare questo ostacolo.

C A R R A R O , *relatore alla Commissione*. Pur concordando con molte delle osservazioni del senatore Codignola, non condivido la questione sulla retroattività. Devo ricordare alla Commissione che il disegno di legge in esame è stato presentato il 12 luglio 1968 e devo ricordare che per l'anno 1970 l'Università di Bologna ha anticipato una quarantina di milioni per portare avanti l'attività del Centro di alti studi internazionali, che diversamente non avrebbe potuto più funzionare.

Sono d'accordo sulla necessità di dare a questo centro una configurazione giuridica tale da renderlo idoneo a ricevere direttamente dallo Stato il contributo. Si dovrebbe fare in modo che questo Centro diventi un ente giuridico, in quanto mi pare difficile che lo Stato possa dare un contributo ad un ente di fatto in modo continuo.

Sarebbe opportuno in tal senso un ordine del giorno che inviti il Ministro a sollecitare l'Università di Bologna a creare per il Centro di alti studi internazionali una fondazione avente personalità giuridica, cui possano venire erogati questi fondi. In tal modo, si potrebbe venire incontro alle giuste esigenze espresse dal senatore Codignola, rendendo per altro possibile il funzionamento di questo istituto, che fa onore alla ricerca scientifica italiana.

C O D I G N O L A . Poichè ritengo che il provvedimento dovrà tornare alla Camera, vediamo di trovare il modo di erogare direttamente i fondi al Centro. Possiamo poi anche fare un ordine del giorno.

C A R R A R O , *relatore alla Commissione*. Resta il fatto che il Centro non ha personalità giuridica.

C O D I G N O L A . Esistono però delle convenzioni che sono tra l'Università di Bologna e il *John Hopkins University Bologna Center*.

C A R R A R O , *relatore alla Commissione*. All'esame della 2<sup>a</sup> Commissione vi è un disegno di legge che prevede, per gli enti di ricerca scientifica e di conservazione del patrimonio culturale, un regime particolare

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

76° RESOCONTO STEN. (23 novembre 1971)

anche in ordine al riconoscimento giuridico, oltre che ai fini fiscali, ma la sua approvazione non è imminente.

**PRESIDENTE**. Si deve ricordare, come è stato già osservato, che per il 1970 l'Università di Bologna ha già anticipato dei contributi e ritengo pure che l'Università avrà avuto assicurazioni circa il nostro consenso su questo disegno di legge. Mi sembra, dunque, che l'ordine del giorno, a cui pensava il senatore Carraro, sia un modo di avvertire il Governo che la Commissione si rende conto di una certa contingenza ed urgenza, però vuole riportare le cose sul giusto binario.

**CARRARO**, *relatore alla Commissione*. Penso che si possa formulare l'ordine del giorno nei seguenti termini:

« La 7<sup>a</sup> Commissione del Senato, nell'autorizzare la concessione di un contributo a favore dell'Università di Bologna per l'attuazione delle iniziative di carattere scientifico, didattico e bibliografico previste dalle convenzioni tra l'Università stessa ed il *John Hopkins University Bologna Center*,

invita il Governo a sollecitare l'erezione in ente giuridico di detto Centro di alti studi internazionali ».

**GATTI CAPORASO**, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo lo accetta.

**PRESIDENTE**. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Per ciascuno degli esercizi dal 1970 al 1974 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50.000.000 all'Università di Bologna per il funzionamento del Centro di alti studi internazionali promosso in collaborazione con la *John Hopkins University*.

**CODIGNOLA**. Propongo di sostituire alle parole « per il funzionamento del

Centro di alti studi internazionali promosso in collaborazione con la *John Hopkins University* », le altre: « per l'attuazione delle iniziative di carattere scientifico e bibliografico previste dalle convenzioni stipulate o da stipularsi tra la Università di Bologna e la *John Hopkins University* ».

**PRESIDENTE**. Io toglierei la parola « stipulate ». Basta dire « convenzioni tra l'Università degli studi di Bologna e la *John Hopkins University* ». Anche nella prima parte dell'articolo userei la dizione: « Università degli studi » in luogo di « Università ».

**BERGAMASCO**. Sono d'accordo con l'emendamento, ma aggiungerei dopo le parole: « carattere scientifico », l'altra: « didattico »; sono infatti previste iniziative di questo genere.

**CODIGNOLA**. D'accordo.

**PRESIDENTE**. È stato presentato dal senatore Codignola un emendamento tendente a sostituire le parole da: « per il funzionamento del Centro... » fino alla fine con le altre: « per l'attuazione delle iniziative di carattere scientifico, didattico e bibliografico previste dalle convenzioni tra l'Università stessa e il *John Hopkins University Bologna Center* ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato e con la modificazione formale alla prima parte dell'articolo stesso da me poc'anzi indicata.

(È approvato).

#### Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1970 e 1971, mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.



7<sup>a</sup> COMMISSIONE

76° RESOCONTO STEN. (23 novembre 1971)

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede a carico dei fondi iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi prorogato a tal fine, ove necessario, il termine di utilizzo delle disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64. All'onere per gli anni finanziari 1971 e 1972 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ».

Se nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

### Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Elevazione del contributo annuo a favore dell'istituto di studi europei " Alcide de Gasperi " con sede in Roma » (1278)  
(Approvato dalla Camera dei deputati);

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione del contributo annuo a favore

dell'istituto di studi europei " Alcide De Gasperi " con sede in Roma », già approvato dalla Camera dei deputati.

**PIOVANO.** Poichè è stata avanzata dal senatore Antonicelli la richiesta di esaminare questo disegno di legge contestualmente all'altro relativo al contributo per il finanziamento del Centro studi « Piero Gobetti », noi chiediamo di rinviare la discussione a quando sarà reso possibile detto esame contestuale.

**PRESIDENTE.** Faccio presente, però, che quel disegno di legge è assegnato in sede referente; ne è stato chiesto il passaggio in deliberante e dovremmo, quindi, attendere ancora per iniziare la discussione. D'altra parte già in diverse occasioni abbiamo dimostrato il nostro interesse per quel disegno di legge sul quale, in linea di massima, siamo tutti d'accordo.

**PIOVANO.** Signor Presidente, sia ben chiaro che questa sera noi abbiamo fatto passare due provvedimenti per i quali non avevamo un particolare interesse, proprio perchè venisse approvato un provvedimento, quello che si riferisce al Centro studi « Piero Gobetti »; credevo che tale situazione fosse ben chiara alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Ma non possiamo fare certi calcoli!

**CINCIARI RODANO.** Signor Presidente, non si tratta di un reciproco scambio di favori, ma dell'erogazione di contributi dello Stato a enti o istituzioni degnissimi che hanno orientamenti diversi: io credo che un po' di equilibrio davvero non guasti.

**PRESIDENTE.** Ma nell'esame preliminare compiuto dalla Commissione sono state riconosciute idonee e giuste le richieste sia dell'un provvedimento che dell'altro; per quest'ultimo, però, non è stata ancora trovata la copertura.

C I N C I A R I R O D A N O . Allora aspetteremo finchè anche per il secondo non saranno stati trovati i fondi.

C A R R A R O , *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, la richiesta che è stata formulata dalla opposizione mi rammarica profondamente perchè mette in dubbio quello che io, anche a nome del mio Gruppo, avevo chiesto e sollecitato d'accordo col senatore Codignola e cioè che questo provvedimento venisse discusso insieme a quello che si riferisce all'istituto « Gobetti ». In questa situazione non posso sentirmi lusingato dall'ombra che, in qualche maniera, viene gettata sulla persona del relatore.

P I O V A N O . Mi dispiace una simile dichiarazione del senatore Carraro per il quale — è inutile dirlo — abbiamo tutti la più profonda stima; nessuno vuol gettare ombra sulla figura del relatore; la mia collega si rivolgeva, nel suo discorso, ad una certa parte della Commissione bilancio, non a questa, e pertanto la questione è diversa; non deve dolersene, senatore Carraro.

C A R R A R O , *relatore alla Commissione*. Evidentemente avevo equivocato. Comunque sulla questione di fondo siamo d'accordo.

C O D I G N O L A . Rinviemo la discussione, in attesa dei fondi.

P R E S I D E N T E . Senatore Codignola, per essere sinceri, però, c'è una grande differenza tra i due provvedimenti in rapporto al grado di maturazione raggiunta. Comunque, se la Commissione decide di metterli insieme, io non posso oppormi all'abbinamento.

Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

## IN SEDE REDIGENTE

**Rinvio della discussione del disegno di legge:**

« **Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, numero 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali** » (1370), **d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Bloise, La Rosa, De Matteis, Castellaccio, Catellani, Germanò, Celidonio, De Zan, Bardi e Ferri: « Modifiche alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali ».

R O M A N O . Prima di procedere alla discussione, propongo che sia richiesta l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

P I O V A N O . E forse occorrerebbe anche pensare alla sostituzione del relatore: mi risulta infatti che il senatore Spigaroli è fiero oppositore del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Per dare la possibilità al senatore Spigaroli, designato relatore alla Commissione, di esprimersi sulla proposta del senatore Romano, mi sembra opportuno rinviare l'inizio della discussione ad altra seduta.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

*La seduta termina alle ore 19,35.*